



CITTA' DI MESAGNE
(Provincia di Brindisi)

AREA III - LAVORI PUBBLICI

Protezione Civile

ORIGINALE DI ORDINANZA SINDACALE N. 11 del 20/03/2020

Oggetto: ULTERIORI MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

IL SINDACO

VISTO l'art. 15 della Legge 24/02/1992 n. 225;

VISTO l'art. 108, lettera c, del D. Lgs. 31/03/1998 n. 112;

VISTO il Decreto Legge 07/09/2001 n. 343, convertito con modificazioni dalla Legge 09/11/2001 n. 401;

VISTA la direttiva 11 maggio 1997 (Metodo Augustus) del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio e della Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi presso il Ministero dell'Interno;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali";

VISTO il Piano di Protezione Civile Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 11/04/2014;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica in particolare, l'art. 32. Che dispone "...sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (GU Serie

Generale n.64 del 11-03-2020);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'9 marzo 2020 che ha esteso a tutto il territorio nazionale le disposizioni di cui all'art. 1 del DPCM dell'8 marzo;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria", all'art.1 dispone di "evitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori di cui al presente articolo, salvo che per gli spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di emergenza";

VISTO l'art. 3, lett. f), g), h) del suddetto DPCM;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 175 del 08/03/2020 in merito a "Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

RICHIAMATE

- le Informative Sindacali del 05/03/2020, del 07/03/2020, dell' 08/03/2020, del 10/03/2020 e del 12/03/2020 che qui si intendono integralmente riportate - Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio comunale in materia di Coronavirus COVID-19;
- le Ordinanze Sindacali n. 6 dell'11/03/2020, n. 7 del 12/03/2020 e n. 10 del 16/03/2020 che qui si intendono integralmente richiamate;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio comunale, e che il D.P.C.M. "#IoRestoaCasa" ha imposto ai cittadini di limitare all'essenziale gli spostamenti con conseguente continuo stazionamento presso le proprie residenze;

RITENUTO che in virtù di quanto sopra è opportuno attivare ogni misura utile ad evitare ogni attività non rientrante nelle forme di servizi essenziali che possono essere causa e/o favorire la diffusione del Virus COVID-19 e pertanto di adottare il presente provvedimento contingibile ed urgente in materia di sanità pubblica ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs.267/2000, al fine di tutelare la salute e la sicurezza della popolazione:

ORDINA

a decorrere dal giorno **21 marzo 2020** e fino a nuove disposizioni:

- la chiusura del servizio al pubblico alle **ore 18.00 di tutte le attività commerciali dal lunedì al sabato**;
- la chiusura domenicale e festiva di tutti gli esercizi commerciali del settore alimentare e non alimentare (vicinato e medie strutture) con l'esclusione delle edicole per la vendita dei giornali;
- di recarsi singolarmente a fare la spesa (un solo componente per famiglia);
- di portare fuori il cane entro un raggio di massimo 200 metri dal proprio domicilio, abitazione o residenza;
- la chiusura dei parchi e spazi pubblici e, in particolare, di Villa Europa, Parco Potì e Villa Comunale che restano inibite al passeggio e allo stazionamento;
- la sospensione di ogni attività sportiva all'aperto, anche singola;
- la chiusura totale dei distributori automatici di generi alimentari e bevande ad eccezione delle cassette dell'acqua;

Rimangono esclusi dalla limitazione oraria e giornaliera prevista dalla presente ordinanza le farmacie e parafarmacie oltre ai servizi a domicilio ed i distributori self service di carburante.

Tutti i titolari di attività commerciali sono obbligati a rispettare e a far rispettare ai propri clienti le prescrizioni dettate in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Tutti i gestori dei distributori automatici sono obbligati ad assicurare la sanificazione ed igienizzazione delle postazioni.

DISPONE

- che a norma dell'art. 4 della Legge n. 241/90 il Responsabile del procedimento è l'Ing. Cosimo Claudio PERRUCCI, Responsabile dell'Area III Lavori Pubblici e Protezione Civile dell'Ente;
- di pubblicare la presente Ordinanza sull'Albo Pretorio oltre che sul sito internet istituzionale di questo Ente;
- di demandare al Comando di Polizia Locale e alle Forze dell'ordine il controllo per verificare il rispetto della presente ordinanza.
- di trasmettere la presente Ordinanza, nei modi e nelle forme di legge, perché ne abbiano piena e legale conoscenza a:
 - Comando di Polizia Municipale - Sede (vigili@pec.comune.mesagne.br.it);
 - Commissariato Polizia di Stato - Mesagne (comm.mesagne.br@pecps.poliziadistato.it);
 - Comando Stazione dei Carabinieri - Mesagne (tbr29542@pec.carabinieri.it);
 - Provincia di Brindisi - Settore Protezione Civile (provincia@pec.provincia.brindisi.it) ;
 - Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Brindisi (prefettura.prefbr@pec.interno.it);
 - Dipartimento Regione Puglia - Servizio Prot. Civ (servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it);
 - Ai funzionari/dipendenti individuati per l'attivazione temporanea del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Mesagne, **20/03/2020**

IL SINDACO

Dott. Antonio MATARRELLI

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

N. 868 di registro di pubblicazione.

Si attesta che copia della presente ordinanza sindacale viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per 15 giorni consecutivi.

Mesagne, lì 20/03/2020

IL MESSO COMUNALE/ADETTO

Cosimo PASIMENI

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.